

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1713-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1966
(V. Stampato n. 2912)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
e col Ministro della Pubblica Istruzione**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 giugno 1966*

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1966

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, effettuato in Roma il 17 maggio 1965, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 30 luglio 1952, n. 1177 veniva ratificato l'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 il quale prevedeva la concessione di particolari agevolazioni a taluni Istituti culturali dell'una e dell'altra delle alte Parti contraenti, allo scopo di favorirne l'attività e lo sviluppo.

In particolare, tali Istituti venivano identificati nel numero 4 per ciascuna parte: per l'Italia l'Istituto italiano di Parigi e altri tre da creare, per la Francia gli Istituti francesi di Firenze, Napoli, Roma e uno da creare: inoltre il Liceo francese « Chateaubriand » a Roma e il Liceo italiano « Leonardo da Vinci » a Parigi.

Successivamente, con scambio di note in data 9 novembre-6 dicembre 1954, reso esecutivo con legge 14 aprile 1957, n. 321, si provvedeva a specificare quali fossero le agevolazioni da applicare ai sensi dell'Accordo predetto, specificandosi che sarebbero state concesse dall'una e dall'altra parte agli Istituti predetti facilitazioni fiscali per l'acquisto di immobili, esenzione da imposte afferenti a questi ultimi, franchigia doganale per gli oggetti di arredamento e materiale didattico, obbligandosi ciascuna parte ad applicare agli Istituti dell'altra il trattamento fiscale più favorevole che fosse stato applicato agli Istituti propri.

Le intese suddette si sono rilevate rispondenti al fine; e gli scambi culturali tra i due Paesi sono stati sempre più attivi. Si è conseguentemente riconosciuta la convenienza di ampliare il numero degli Istituti favoriti, tanto più che nell'accordo del 1949 non si faceva cenno nè dell'Accademia di Francia a Roma, le cui illustri secolari tradizioni non hanno bisogno di illustrazione, nè della Scuola francese di storia e archeologia anch'essa in Roma.

Si è quindi provveduto ad uno scambio di note in data 17 marzo 1965 con il quale il numero degli Istituti favoriti viene elevato a 7 da una parte e dall'altra, con l'aggiunta, per la Francia, dei due ora citati e con riserva, per l'Italia, di crearne due omologhi in Francia con il medesimo trattamento da parte della Nazione ospitante.

Il Senato è chiamato ad approvare e rendere esecutivo lo scambio di note suddetto, il contenuto delle quali si manifesta conforme agli accordi esistenti e utile per un ulteriore sviluppo degli scambi culturali tra i due Paesi.

Il disegno di legge, che non comporta oneri finanziari, è quindi meritevole di approvazione.

FENOALTEA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note effettuato a Roma il 17 maggio 1965 tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicate nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto stabilito nella clausola finale delle Note medesime.